



Provincia di Sassari

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

DETERMINAZIONE N° 77 del 12/01/2023

OGGETTO: CALCESTRUZZI S.p.A variazione della concessione all'uso delle acque emunte da un'opera di captazione realizzata in agro di Olbia, in località Piscolvei

IL DIRIGENTE

- VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali);
- VISTO Lo Statuto della Provincia;
- VISTO il Decreto, dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio, n. 46 del 6.08.2021 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Carla Argia Canu l'incarico di direzione del Settore 9 Ambiente e Sviluppo Nord Est.
- il "T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con R.D. n.1755/1933 e ss.mm.ii.;
- la Circolare Ass. LL.PP. della R.A.S. n.22403 del 20/09/1988;
- la Circolare Ass. LL.PP. della R.A.S. del 13/07/1989, n.15391;
- il D.A. LL.PP. R.A.S. del 19/07/1996, n.676, registrato alla C.Ct. il 23/09/1996, Reg. n.1 fg. n.138 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n.34 del 09/11/1996 Suppl. Ord. che rende esecutiva la D.G.R. R.A.S. del 18/06/1996, n.26/27;
- la D.G.R. R.A.S. del 13/05/2003, n.14/13 con la quale, tra l'altro, viene approvato l'allegato 4 "tabella storica dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche da applicarsi in Sardegna";
- il D.A. LL.PP. R.A.S. del 27/05/2003, n. 12, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 17 del 09/06/2003 Parti I e II, che rende esecutiva la succitata D.G.R. 14/13 del 13/05/2003;

- VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- VISTO l'art.61 della L.R. del 12/06/2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTA la richiesta, pervenuta presso questa Provincia in data 24.11.22 prot. n. 53601, inoltrata da ZECCHINI ANDREA, in qualità di legale rappresentante della CALCESTRUZZI S.p.A, per ottenere la variazione della concessione all'uso industriale delle acque emunte da un'opera di captazione realizzata in agro di Olbia, in località Piscolvei, nell'area distinta in catasto al Foglio 60, Mappale 69.
- RICHIAMATA la concessione all'uso rilasciata dall'allora Provincia di Olbia-Tempio con provvedimento N° 85 del 17.09.2009
- DATO ATTO che la richiesta di variazione è motivata dal fatto che il fabbisogno idrico aziendale, sarà soddisfatto dal pozzo di nuova realizzazione (pozzo 2) per il quale è stata ottenuta la concessione all'uso industriale con Pratica SUAPE nr. 01038320162-04112022-1031.546057 (P.U. n. 884 del 20.12.2022).
- che Il pozzo in questione, denominato "pozzo 1", sarà mantenuto in esercizio unicamente per l'abbattimento delle polveri mediante bagnamento delle piste della cava in esercizio per il quale si richiede un uso igienico e assimilati.
- VISTA la nota acquisita con prot n. 57958 del 19.12.22 con cui il Servizio del Genio civile di Sassari comunica che nulla osta alla variazione della destinazione d'uso come richiesta.
- VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento Francesco Del Cornò;
- ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

- ART. 1 Di concedere, ai sensi del T.U. n.1775/1993 e ss.mm.ii., alla CALCESTRUZZI S.p.A (P.IVA 01038320162) con sede Legale in Via Stezzano, 87, cap 24126 Comune di Bergamo, l'uso igienico e assimilati delle acque prelevate dal Pozzo 1 realizzato in agro di Olbia, in località Piscolvei, nell'area distinta in catasto al Foglio 60, Mappale 69;.
- ART. 2 La concessione si intende rilasciata esclusivamente per uso igienico e assimilati, con una portata massima concessa di 1 l/sec. ed un consumo annuo massimo autorizzato di mc 5.000; qualsiasi altro uso non previsto dal presente atto è da intendersi non autorizzato con le conseguenze amministrative e penali previste dalle normative vigenti;
- ART. 3 Affinché la portata possa essere misurata è stato installato apposito contatore. I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi, con frequenza annuale, al Settore

Ambiente di questa Provincia ed alla sezione Autonoma del Servizio Idrografico della Sardegna;

ART. 4 La concessione d'uso è temporanea ed accordata per anni 15

ART. 5 Il concessionario dovrà corrispondere, ogni anno:

Alla Regione Autonoma della Sardegna il canone annuale pari a € 102,55,13 tramite l'applicativo Pago P.A. al e link: <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>

A questa Provincia la somma annuale per Spese di controllo pari a € 50,00 tramite l'applicativo Pago P.A al link: <https://sassari.provincia.pluginpay.it/>.

Il pagamento di detti canoni per il rinnovo annuale della Concessione, dovrà essere effettuato, anche qualora la Ditta non voglia o non possa far uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del R.D. n° 1775/1933;

E' fatto salvo il diritto di rinunciare alla Concessione, mediante espressa richiesta scritta all'amministrazione concedente, con conseguente liberazione dall'obbligo del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso nella quale sia stata comunicata la rinuncia agli Uffici competenti di questa Provincia;

ART. 6 L'amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia per eventuali violazioni di Legge o delle disposizioni impartite con il presente atto, sia per l'esercizio del potere di controllo e di salvaguardia della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, ove lo ritenga necessario e nel pubblico interesse, di ridurre la portata concessa, di sospenderla o revocarla definitivamente senza che da parte del concessionario possano essere invocati danni, compensi o rimborsi, di qualsiasi genere o natura, anche se connessi all'uso dell'acqua, salvo la facoltà per il concessionario, di ottenere la sospensione o la riduzione del canone da parte dell'Amministrazione concedente.

ART 7 Al termine della concessione d'uso, per qualsiasi motivo intervenuto, la Ditta concessionaria è obbligata ad eseguire a propria cura e spese i lavori per il ripristino dello stato originale dei luoghi nelle condizioni richieste dal Settore Ambiente di questa Provincia a salvaguardia del pubblico interesse;

ART. 8 Oltre alle prescrizioni della presente determinazione la Ditta concessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 14 Agosto 1920 n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) nonché di tutte quelle ulteriori previste dalle normative in materia di acque pubbliche e tutela ambientale e di quelle

connesse all'uso dell'acqua concessa e/o della relativa risorsa idrica, sotto la propria completa responsabilità civile e penale.

ART. 9 Di trasmettere copia della presente Autorizzazione al richiedente e al Servizio del Genio Civile di Sassari,

ART. 10 Di dare atto che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notifica del medesimo, davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Carla Argia Canu